

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **76/1977** (ECLI:IT:COST:1977:76)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **AMADEI**

Udienza Pubblica del **23/02/1977**; Decisione del **11/05/1977**

Deposito del **12/05/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8827 8828**

Atti decisi:

N. 76

SENTENZA 11 MAGGIO 1977

Deposito in cancelleria: 12 maggio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 134 del 18 maggio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 del codice civile, promosso

con ordinanza emessa il 12 dicembre 1973 dal tribunale di Catanzaro, nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Caruso Carolina, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Caruso Carolina, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Francesco Lombardi Comite per Caruso Carolina, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Il 13 dicembre 1919 moriva, in Roggiano Gravina, Caruso Maria Rosaria lasciando come eredi due figlie naturali: Carolina e Filomena.

Il 20 novembre 1950 decedeva (sempre in Roggiano Gravina) la Caruso Filomena e la sorella naturale di essa, Carolina, entrava in possesso dei beni relitti della defunta, pagando anche la relativa tassa di successione. Con citazione notificata l'8 settembre 1970 l'Amministrazione finanziaria dello Stato conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro Carolina Caruso per sentir dichiarare che non sussisteva tra Filomena e Carolina (sorelle naturali) alcun diritto di successione per cui l'eredità della Filomena doveva considerarsi acquisita dallo Stato ex art. 586 del codice civile.

Resisteva la convenuta e nella comparsa conclusionale eccepiva, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 258 c.c. in relazione agli artt. 29 e 30 della Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato concludeva, invece, che tra fratelli naturali, mancando qualsiasi vincolo di parentela, non poteva esistere alcun diritto di successione.

Essendo stata rimessa la causa sul ruolo, nella successiva comparsa conclusionale la convenuta sollevava questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 258 che dell'art. 570 c.c. per violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Infatti, poiché nel nostro ordinamento al figlio legittimo è dato di succedere al proprio fratello o sorella, analogo diritto (secondo la convenuta) doveva essere riconosciuto al figlio naturale nel caso in cui non esista una famiglia legittima.

Il Tribunale accoglieva questa eccezione, osservando che la Corte costituzionale ha interpretato la Costituzione nel senso che al figlio naturale è riconosciuta ogni tutela giuridica quando non urti (come nella specie) con gli interessi della famiglia legittima. L'interpretazione restrittiva dell'art. 570 sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 30 della Costituzione anche in relazione all'art. 3.

La stessa ordinanza, anche se erroneamente ne attribuisce la proposizione di illegittimità costituzionale alla parte, indicava, con scarsa motivazione, l'art. 586 c.c. come rilevante per la soluzione della causa e sembra sottoporlo al giudizio della Corte costituzionale.

La ordinanza veniva regolarmente notificata e comunicata. Si costituivano in giudizio sia l'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio, sia la Caruso.

L'Avvocatura sostiene, nella sua memoria, che "nel nostro ordinamento la omessa previsione di alcun diritto successorio viene fatta derivare dal principio per cui la filiazione naturale non produce effetti giuridici oltre il primo grado, non crea rapporti familiari, né di parentela plurilaterale, ma soltanto un vincolo unilaterale nei confronti del genitore: lo stesso principio... pel quale l'art. 433 prevede l'obbligo alimentare tra fratelli legittimi o legittimati... non anche tra fratelli naturali".

La Caruso ha ripreso testualmente le tesi sostenute dinanzi al Tribunale.

Considerato in diritto:

1. - Nella ordinanza del tribunale di Catanzaro si fa questione di legittimità costituzionale degli artt. 586 e 570 del codice civile in relazione agli artt. 3 e 30 della Costituzione in quanto stabilendo il 586 che in mancanza di altri successibili (fra i quali, dalle disposizioni di legge che regolano le successioni legittime, non è compreso il fratello naturale del de cuius) l'eredità è devoluta allo Stato, recherebbe grave ed irrazionale sfavorevole trattamento, in contrasto con le citate norme costituzionali, al fratello naturale che si vedrebbe privato della eredità da devolversi a vantaggio dello Stato.

2. - Nella ordinanza, in verità, manca una vera e propria motivazione circa la illegittimità costituzionale dell'art. 586 c.c.: che anzi erroneamente la si indica come mossa dalla parte mentre la parte ha fatto riferimento, in una prima comparsa, solo all'art. 258 e successivamente al 258 e al 570 c.c. La ordinanza in oggetto, qualora dovesse intendersi come sollevata d'ufficio la eccezione di incostituzionalità dell'art. 586 c.c., si limita a dire che la sua considerazione assume rilievo ai fini della soluzione della controversia poiché, non prevedendo l'ordinamento giuridico vigente alcun diritto successorio fra parenti naturali, ad eccezione di quelli in linea retta, tale diritto nega anche quando, in mancanza di successibili legittimi, l'eredità dovrebbe essere devoluta allo Stato.

3. - La questione tuttavia non è fondata così come risulterà dopo aver esaminato meglio la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 570 c.c. sempre in riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione.

L'art. 570 riguarda la successione dei fratelli e delle sorelle del de cuius, ma la parentela collaterale da cui la norma fa discendere il diritto alla successione, fra le persone summenzionate, deve essere legittima e non naturale. Come la famiglia legittima è quella costituitasi col matrimonio e composta dal coniuge e dai figli legittimi e dà vita a rapporti collaterali, la parentela naturale, risultante dal solo vincolo di sangue, acquista valore giuridico se riconosciuta o dichiarata ed opera in modo ristretto in quanto il vincolo che si crea lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha valore estensivo.

4. - La stessa legge di riforma del diritto di famiglia (19 maggio 1975, n. 151), pur avendo dato larghissimo spazio alla riconoscibilità e dichiarabilità della filiazione anche adulterina e concesso parità di trattamento dei figli naturali e di quelli legittimi non solo sul piano personale ma anche patrimoniale e successorio, non ha tuttavia esteso la parentela naturale al di là del rapporto che unisce vicendevolmente ascendenti e discendenti. Così del resto come ha fatto questa Corte nelle sentenze n. 79/1969 e 50/1973, citate nella ordinanza di rimessione.

E poiché quando l'art. 30 della Costituzione afferma che la "legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale" si riferisce sempre ed unicamente ai rapporti fra genitori e figli e non a quelli dei figli tra di loro e non sussistono, ragioni costituzionalmente valide per una diversa interpretazione dell'art. 30 della Costituzione, le questioni di legittimità

costituzionale avanzate dal tribunale di Catanzaro, in relazione agli artt. 570 e 586 c.c., vanno disattese.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 del codice civile, proposta dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.